

COMUNE DI MATERA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Matera lì 13 febbraio 2019

Al Dirigente dei servizi
organizzazione e gestione del
personale



SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale n. 143.

Si trasmette in allegato copia del verbale n. 143 del 13/02/2019, recante:

- *Certificazione del Collegio dei Revisori resa ai sensi dell'art.67, comma 1, C.C.N.L. del 21.05.2018 sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale del comparto Funzioni Locali anno 2019.*



Città di Matera





c_f052_0012957/2019

Prt.G.0012957/2019 - E - 14/02/2019 13:51:13
Smistamento: SETTORE_SEGRETERIA_GENERA

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE



Città di Matera

Collegio dei Revisori

Verbale n. 143 del 13/02/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 09:00, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.91 del 28 dicembre 2015.

Sono presenti :

Dott. Carlo Spirito	Presidente
Dott. Antonio Altobello	Componente
Dott. Leonardo Viggiani	Componente

Premesso che:

- L'odierna riunione è stata concordata tra i membri dell'organo di revisione;

Tanto premesso

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sull'ordine del giorno che reca:

- **Certificazione del Collegio dei Revisori resa ai sensi dell'art.67, comma 1, C.C.N.L. del 21.05.2018 sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale del comparto Funzioni Locali anno 2019.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione."*;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;
- l'art.67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate sia certificata dal Collegio dei Revisori;

- le risorse finanziarie, destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Esaminata:

- la Determina dirigenziale D.S.G., ricevuta in data odierna, avente ad oggetto: "Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2019";

Tenuto conto:

l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**omissis"

Rilevato che:

- l'art.67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, prevedendo che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- l'art.67, comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- l'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett. a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- **Il decreto legge, n. 135 del 14.12.2018**, ha stabilito, che gli incrementi previsti dal CCNL al fondo delle risorse decentrate stanno fuori dai limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017; l'art. 11 del D.L. 135/2018, c.1,lett. a), recita testualmente: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”*;
- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2016, certificate dai revisori dei conti, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, risultano pari ad € 1.008.260,00;
- nell'anno 2018 sono state stanziati per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, € 155.000,00 e che la stessa somma, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, viene detratta dal fondo di cui allo stesso articolo;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011, , al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;
- la Sezione delle Autonomie – Corte dei Conti -, con deliberazione n.6/2018, ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b), del CCNL 21.05.2018, come già previsto dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del CCNL 09.05.2006, n. 1 del CCNL 31.07.2009, il fondo viene incrementato:
 - € **19,946,84** per integrare l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dai CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali;
 - € **25.958,00** corrispondente a un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL vigente, in servizio alla data del 31.05.2015 a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- ai sensi dell'art.67. comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018, come già previsto dall'art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001 che prevede che *"le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio"*, è prevista una integrazione pari a € 3.306,00;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, risultano essere pari ad € 814.068,00;
- con nota n. 12140 del 12/02/2019 il Capo di Gabinetto ha chiesto per l'anno 2019 il progetto di "Potenziamento e miglioramento attività Ufficio di Staff per Matera Capitale Europea della Cultura 2019" di aumento delle prestazioni della produttività del personale in servizio senza incremento della dotazione organica e che la somma complessiva pari a € 21.600,00 oltre oneri e Irap a carico Ente per un totale complessivo di € 28.578,00 trova copertura finanziaria nell'ambito del fondo parte variabile e nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Preso atto che:

- il Fondo per le Risorse Decentrate del personale del comparto Funzioni Locali anno 2019 risulta costituito per l'importo complessivo di € **1.019.678,84**, comprensivo degli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b) pari a € 45.904,84 che sono fuori dal limite di cui all'art.23, c.2, del D. Lgs. n.75/2017 giusto art.11 del D.L. 135 del 14/12/2018, pertanto, l'importo da raffrontare con l'anno 2016 è pari a € 973.774,00 (€1.019.678,84 - € 45.904,84) e come evidenziato dal prospetto esposto nella determina;
- il Fondo per le Risorse Decentrate dell'anno 2019, pertanto, non supera quello previsto nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017, pari ad € 1.008.260,00;
- il Fondo per le Risorse Decentrate del personale del comparto Funzioni Locali anno 2019 risulta costituito per l'importo complessivo di € **1.019.678,84**, e come appresso ripartito:

- Fondo Risorse decentrate anno 2019	€ 864.678,84
- Importo Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	€ <u>155.000,00</u>
Totale	€ 1.019.678,84
- l'ammontare delle risorse decentrate anno 2019 è stato determinato nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali;
- la parte variabile soggetta al limite è pari a € 4.706,00, oltre oneri e Irap a carico dell'Ente;

- la parte variabile non soggetta al limite è pari a € 81.516,23, oltre oneri e Irap a carico dell'Ente;
- la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;

Tenuto conto:

- che con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 05/04.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- che con delibera di C.C. n.20 del 05.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018 ed il pluriennale 2018-2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che con delibera di G.C. n.179 del 10.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- che con delibera di G.C. n.324 del 07.08.2018 è stata approvato il Piano triennale delle performance anni 2018-2020;
- che questa Amministrazione si è dotata, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.150/2009, di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con Atto di Giunta n.452 del 30.12.2015, pubblicato sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente – Sezione "Performance";
- che con delibera di G.C. n.50 del 08.02.2018 è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020;
- con nota n. 12140 del 12/02/2019 il Capo di Gabinetto ha chiesto per l'anno 2019 il progetto di "Potenziamento e miglioramento attività Ufficio di Staff per Matera Capitale Europea della Cultura 2019" di aumento delle prestazioni della produttività del personale in servizio senza incremento della dotazione organica e che la somma complessiva pari a € 21.600,00 oltre oneri e Irap a carico Ente per un totale complessivo di € 28.578,00 trova copertura finanziaria nell'ambito del fondo parte variabile e nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- che l'Ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, di cassa, dei residui sia ai fini del bilancio sia ai fini del rispetto del Patto di Stabilità;
- che l'Ente, nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019, ha rispettato i vincoli derivanti dal contratto nazionale, da norme di legge e dallo stesso D.Lgs. N.165/2001;
- che i criteri previsti per l'utilizzazione del Fondo delle Risorse Decentrate del personale per l'anno 2019 risultano essere in linea con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;

PRESO ATTO

- che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019, pari a € 1.019.678,84, trova copertura nei vari capitoli di spesa del Bilancio 2019, come da prospetto riportato nella determina dirigenziale di costituzione dello stesso;
- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

RICHIAMATI

- il disposto di cui all'art.239 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- l'art.17 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- gli articoli 67 e 68 del CCNL del 21.05.2018;
- i vigenti CCNLL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

il Collegio dei Revisori

CERTIFICA



- che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019, ammontante ad € 1.019.678,84, e come di seguito ripartito, è compatibile con i vincoli di bilancio ed è coerente con i vincoli stessi posti dai C.C.N.L. e con quelli risultanti dall'applicazione di norme di legge:

○ Fondo Risorse decentrate anno 2019	€ 864.678,84
○ Importo Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	€ <u>155.000,00</u>
Totale	€ 1.019.678,84

- che la costituzione del Fondo è conforme agli Istituti previsti e disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del 21.05.2018;

La riunione viene sciolta alle ore 10:15 previa lettura, approvazione e trascrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Carlo Spirito 
Dott. Antonio Altobello 
Dott. Leonardo Viggiani 